Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 10/11/2020

FATTO

La ricorrente afferma quanto segue:

- in qualità di erede dei defunti genitori, unitamente alla sorella (la quale aderisce al ricorso), è divenuta beneficiaria di numerosi buoni fruttiferi;
- l'intermediario si rifiuta di riconoscere, per 23 dei titoli, il pagamento degli interessi secondo quanto indicato nella dicitura presente nel retro degli stessi dal 21° al 30° anno;
- sopra i suddetti buoni è stata, infatti, apposta la dicitura serie Q/P, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 5 del D.M. 13.6.1986 e sul retro è stata indicata, mediante un timbro, la misura dei nuovi tassi di interessi fino al 20° anno, ma non è stata modificata la dicitura che compare sul retro dei buoni che testualmente prevede:
    - per buoni di L. 100.000: "più Lit. 25.815 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"
    - per buoni di L. 500.000: "più Lit. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"
    - per buoni di L. 1.000.000: "più Lit. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di

emissione".

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La ricorrente dichiara di essere titolare per successione ereditaria dei 23 buoni fruttiferi oggetto della controversia.

A riprova della sua qualità di erede allega la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà.

L'intermediario nulla eccepisce in merito alla titolarità del rapporto.

Nel caso di specie, le difese della resistente, che, costituendosi, si è difesa nel merito senza contestare la titolarità del rapporto, superano il problema dell'assolvimento dell'onere della prova (Collegio di Bologna, decisione n. 9934 del 3.6.2020).

Il buono serie P/O oggetto della controversia è stato emesso il 16.6.1986.

Il quadro normativo di riferimento inerente buoni i cui rendimenti siano stati modificati da una normativa sopravvenuta alla loro emissione è rappresentato dall'art. 173 del Codice Postale:

[Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

Sulla norma si è, recentemente, pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 2020:

"1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n.

156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Rossano, con la medesima ordinanza".

A seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie *«Q».*

L'orientamento costante dei Collegi ABF è di:

- rigettare le domande aventi ad oggetto titoli emessi prima della pubblicazione del D.M. modificativo dei tassi (o, più in generale, delle condizioni e dei rendimenti);
- accogliere le domande aventi ad oggetto titoli emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. modificativo delle condizioni, e che pertanto, per come apparivano, potevano aver ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità delle condizioni riportate sul titolo, in realtà già superate dal D.M.

Va notato che il titolo oggetto della controversia è stato sottoscritto il 16.6.1986, quindi tra l'emanazione del D.M. 13.6.1986 e la pubblicazione dello stesso avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 28.6.1986.

In applicazione dell'orientamento dei Collegi ABF, il buono pure emesso, prima dell'entrata in vigore del decreto, ha subito l'eterointegrazione della normativa sopravveniente e rimane integralmente disciplinato per quanto riguarda i rendimenti anche relativi all'ultimo scaglione di durata dell'investimento alle previsioni del D.M. 13/6/1986.

Con riferimento a questo titolo pertanto la domanda del ricorrente non può essere accolta.

I buoni fruttiferi serie Q/P

I BF serie Q/P oggetto del presente procedimento sono i seguenti:

a) n.***02, del valore di lire 500.000, emesso in data 15.7.1986
b) n. ***17, del valore di lire 500.000, emesso in data 15.9.1986;
c) n. ***19, del valore di lire 500.000, emesso in data 18.10.1986;
d) n. ***26, del valore di lire 500.000, emesso in data 17.11.1986;
e) n. ***07, del valore di lire 1.000.000, emesso in data 23.12.1986;
f) n. ***38, del valore di lire 500.000, emesso in data 18.12.1986;
g) n. ***28, del valore di lire 100.000, emesso in data 16.4.1987;
h) n. *** 34, del valore di lire 100.000, emesso in data 18.5.1987;
i) n. ***35, del valore di lire 100.000, emesso in data 18.5.1987;
j) n. ***37, del valore di lire 100.000, emesso in data 16.6.1987;
k) n. ***41 del valore di lire 500.000, emesso in data 19.1.1987;
l) n. ***51, del valore di lire 500.000, emesso in data 16.4.1987;
m) n. ***57, del valore di lire 500.000, emesso in data 18.5.1987;
n) n. ***63, del valore di lire 500.000, emesso in data 16.6.1987;
o) n.***71, del valore di lire 500.000, emesso in data 16.7.1987;

p) n.***136, del valore di lire 1.000.000, emesso in data 2.10.1987;

q) n. ***80, del valore di lire 500.000, emesso in data 12.10.1987;

r) n.***85, del valore di lire 500.000, emesso in data 18.11.1987;

s) n.***96, del valore di lire 500.000, emesso in data 19.1.1988;

t) n. ***99, del valore di lire 500.000, emesso in data 16.2.1988;

u) n. ***30, del valore di lire 2.000.000, emesso in data 17.3.1988 (che si riporta in copia stante la pluralità di timbri riprodotti sullo stesso);

v) n. ***183, del valore di lire 1.000.000 emesso in data 16.5.1988.

In relazione ai suddetti buoni fruttiferi, si può osservare che:

a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza *«Q/P»*;
b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie *«P»* successivamente corretto in serie *«Q/P»*;
c) sul retro del modulo, è prestampata una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10;
d) in rettifica della tabella prestampata, è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

Rispetto al buono n. ***30, del valore di lire 2.000.000, emesso in data 17.3.1988, si precisa che lo stesso fu emesso su un modulo cartaceo della serie *«O»*, successivamente corretto in *«P»* e in *«Q/P»*.

Secondo indirizzo condiviso dai Collegi ABF, ai buoni emessi su modulistica delle serie "O" con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie "P"), si applicano comunque le condizioni della serie "Q". D'altra parte, il ricorrente non contesta il rendimento riconosciuto per i primi venti anni di durata dell'investimento e si limita a chiedere, anche per questo titolo, quanto dovuto per gli ultimi 10 anni, secondo le previsioni dell'originaria tabella (Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020).

Con riferimento a questi BFP la domanda del ricorrente può quindi essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI